

**CONVENZIONE**  
**EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)**  
**TRA IL COMUNE DIMONTECATINI TERME**  
**E**  
**L'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ETS RIONE CASINA ROSSA"**

L'anno \_\_\_\_\_ il mese \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Montecatini Terme, con sede in Viale Verdi n. 46, codice fiscale e partita IVA 00181660473, qui rappresentato dal Dirigente del Settore Sport, Turismo, Cultura e Coordinamento, Dott.ssa Simona Pallini, nata a Pistoia il 12.04.1970, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Ente e l'Associazione senza scopo di lucro denominata:

"Associazione ETS RIONE CASINA ROSSA" con sede in Montecatini Terme (PT) Via F. Fedeli n. 62, C.F. 91026540475 P.IVA 02018030474, nella persona del legale rappresentate Signor Venturini Marino, nato a Montecatini T. il 11/10/1955, CF VNTMRN55R11A561M, iscritta al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) con Det. n. 1915 del 24/09/2022, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" e ss. mm., in particolare l'art. 3;
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.*" ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55;
- il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss. mm., con particolare riferimento all'art.11;
- il Codice Civile, gli articoli 1, comma 1-bis;
- la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 "*Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore*" nella quale, in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico "*l'ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l'obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali*";

- L.R. n. 27 del 3 agosto 2021 *“Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali”*

#### **PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *“i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il *“Codice del Terzo settore”* approvato con D.lgs. nr. 117/2017, riconosce *“il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, ne promuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”*, e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce *“volontario”* la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”* (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

#### **PREMESSO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS *“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”*;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 precisa che gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;
- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 definisce le *“attività di interesse generale”* nell'ambito delle quali le Pubbliche Amministrazioni possono attivare percorsi di collaborazione e partenariato con gli Enti del Terzo Settore per *“il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”*. Si considerano attività di interesse generale:
  - *le attività culturali con finalità educativa;*

- *gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;*
  - *l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;*
  - *l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;*
  - *l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- a.** l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- b.** il possesso di requisiti di moralità professionale;
- c.** il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

**DATO ATTO CHE** il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

**RICHIAMATI** a tal fine:

- la Delibera n. 137 del 24.05.2022 con la quale la Giunta Comunale prevede l'attivazione di percorsi procedurali finalizzati a sviluppare con enti del terzo settore e associazioni percorsi di co-progettazione e accordi di collaborazione per la realizzazione di progetti, attività ed eventi in ambito culturale, turistico, sportivo, attraverso l'indizione di apposito Avviso pubblico;
- la Determina Dirigenziale n. 365 del 25.05.2022 con la quale è stato approvato l' "Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione e la definizione di accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed attività in ambito culturale, turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni":

**DATO ATTO che**

- *dal giorno 26/05/2022 al giorno 17/06/2022 è stato pubblicato, sul sito Istituzionale <https://www.comune.montecatini-terme.pt.it>, in "Amministrazione trasparente", uno specifico "Avviso pubblico", per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente per eventi ed iniziative nell'ambito dei settori rientranti tra le attività di interesse generale come previste dall'art. 5/ D.Lgs.117/2017;*
- svolta la procedura comparativa e connessa alla successiva fase di co-progettazione, con Determinazione nr. 462 del 22/6/2022 è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata "Associazione ETS RIONE CASINA ROSSA" per lo svolgimento delle attività descritte all'articolo 4 della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali lo svolgimento di attività/progetti/iniziative con finalità conformi a quelle di interesse generale disciplinate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore visto lo Statuto acquisito agli atti d'ufficio;
- l'Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

**TUTTO QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO,**  
Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell'attività dettagliatamente descritta al successivo art. 4.

### **Articolo 3 – Finalità**

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione la cui finalità precipua è lo svolgimento di iniziative/progetti nell'ambito dei settori disciplinari compresi nell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e nello specifico:

- *le attività culturali con finalità educativa;*
- *gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del D.lgs. n. 42/2004;*
- *l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;*
- *l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;*
- *l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche*

Le attività di cui sopra sono svolte sul territorio del Comune di Montecatini Terme.

### **Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione**

L'Associazione affidataria si occuperà della gestione delle attività, dettagliatamente riportate nella proposta progettuale prot. n. 30152 del 16/06/2022 e approvata con Determinazione n. 462 del 22/6/2022 .

Le attività disciplinate dalla presente convenzione sono quelle approvate nell'ambito del percorso di co-progettazione di cui al verbale del 30/06/2022 (conservato agli atti d'ufficio): in sede di riunione l'Associazione precisa a tal fine che l'evento si svolgerà in data 16 e 17 Luglio presso la Grotta Maona e che lo stesso si svolgerà in collaborazione con la Pro-Loce di Montecatini Alto. A tal proposito l'Amministrazione precisa che, in relazione alle due istanze presentate ci dovrà essere una ripartizione trasparente delle spese attestata dalle rispettive rendicontazioni.

## **Articolo 5 – Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato la gestione delle attività di cui all'art. 4, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e fino al 17/07/2022. Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

## **Articolo 6 – Sostegno finanziario e spese ammissibili**

Per la proposta progettuale il Comune corrisponde la somma complessiva di € 3.000,00 a fronte delle attività svolte dall'Associazione.

Come previsto dall'art. 8 dell'“*Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-progettazione e la definizione di accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di progetti ed attività in ambito culturale, turistico, sportivo con enti del terzo settore e associazioni – anno 2022*” e vengono presentati all'Amministrazione rendiconti con cadenza bimestrale comprensivi di:

1. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione degli eventi/iniziative/progetti affidati;
2. spese di copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;
3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi aggiuntivi richiesti dall'Amministrazione.

## **Articolo 7 – Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

La liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle proposte progettuali verrà eseguita **entro 30 giorni** dal ricevimento, da parte del soggetto beneficiario, dell'istanza di contributo, corredato dalla seguente documentazione:

- relazione illustrativa accompagnata da documentazione (foto, articoli di giornale, locandine, ecc.) a dimostrazione della realizzazione dell'attività svolta;
- rendiconto economico a consuntivo dell'attività svolta riportante le spese documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo, corredato da copia dei documenti giustificativi di spesa per tutte le voci previste nel preventivo economico già allegato in sede di presentazione delle domande. Nell'ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, l'ammontare delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento risultasse inferiore alla spesa prevista al momento della presentazione della domanda, l'amministrazione ridurrà proporzionalmente la quota di contributo da erogare fino al raggiungimento della percentuale di co-finanziamento prevista.

Detta riduzione proporzionale sarà parimenti applicata nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo non sia in grado di documentare con atti fiscalmente validi tutta la spesa ammessa a contributo.

## **Articolo 8 – Controlli**

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

### **Articolo 9 – Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività**

L'Associazione svolge sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto del progetto presentato e di quanto concordato con il Comune stesso, assumendone tutte le conseguenze. L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi connessi alle varie attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione deve pertanto predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza e la tutela della salute delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune (art. 18 comma 3 del D.Lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.

### **Articolo 10 – Privacy**

L'Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Il Legale rappresentante dell'Associazione è Responsabile del trattamento dei dati personali per l'esecuzione della presente convenzione e di tutti gli atti ad essa connessi.

L'Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Per il Comune di Montecatini Terme si rinvia a quanto previsto dalla normativa di settore in materia di privacy e a quanto disciplinato in sede di presentazione dell'istanza.

### **Articolo 11 – Risoluzione**

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

### **Articolo 12 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione, applicazione o interpretazione del presente accordo verranno demandate al TAR .

### **Articolo 13 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

### **Articolo 14 - Spese contrattuali**

Per le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione si fa riferimento all'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 in materia di esenzione.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

Per il Comune di Montecatini Terme\_\_\_\_\_

Per l'Associazione\_\_\_\_\_